



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sulle sciepare
nei servizi pubblici essenziali*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0059995 A-
del 13/09/2021



35704169

ADL Cobas
sindacato@pec.adlcobas.org

CIB Unicobas
cib.unicobas@pec.it

CLAP
clap@pec.net

Confederazione Cobas
cobas.confederazione@pec.it

Cobas Scuola Sardegna
cobas-sardegna@legalmail.it

Fuori Mercato
fuorimercato.autogestione@gmail.com

SGB
nazionale@pec.sindacatosgb.it

SI Cobas
sicobas@pec.it

SIAL Cobas
sialcobas@pec.it

**SLAI Cobas per il Sindacato di
Classe**
slaicobassc@pec.libero.it

USB
usbnazionale@pec.usb.it

Usi-Cit
usi-parma@pec.libero.it

CUB
cubnazionale@postecert.it

OR.S.A.

Sg.orsa@pec.sindacatoorsa.it

S.I.D.L.

segretarionazionale@pec.sindacatosidl.com

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

**Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
Osservatorio sui conflitti sindacali**

Ministero dello sviluppo economico

**Ministero dell'economia e delle
finanze**

Ministero dell'Interno

Ministero della salute

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica**

p.c. **Presidente del Senato della Repubblica**

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

TRASMISSIONE URGENTE VIA PEC

Pos. 1034/21

Settore: GEN

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 9 settembre 2021, su proposta del
Presidente, ha adottato la seguente delibera.*

**Indicazione immediata, di cui all'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno
1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.**

LA COMMISSIONE

con riferimento allo sciopero generale di tutti i dipendenti pubblici e privati, proclamato, in data 12 agosto 2021 (atto pervenuto in pari data), dalle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS S.C., USB e USI CIT, per il giorno 11 ottobre 2021, dalle ore 00:01 alle ore 23:59, compreso il primo turno montante per i turnisti. Per i lavoratori del settore Autostrade dalle ore 22:00 del 10 ottobre alle ore 22:00 dell'11 ottobre 2021; per i lavoratori del settore Ferrovie dalle ore 21:00 del 10 ottobre alle ore 21:00 dell'11 ottobre 2021, ed alle adesioni, da parte delle Organizzazioni sindacali OR.S.A. e S.I.D.L., intervenute rispettivamente in data, 13 agosto 2021 e 9 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE

con decreti dei Presidenti delle Regioni Autonome Trentino-Alto Adige e Sardegna e con decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali della Funzione Pubblica della Regione Sicilia sono state fissate le date per le consultazioni elettorali nei comuni delle Regioni indicate, per i giorni 10 e 11 ottobre 2021;

l'Organizzazione sindacale SLAI Cobas per il Sindacato di Classe risulta aver già proclamato, in data 8 aprile 2021, uno sciopero generale per l'intera giornata dell'8 marzo 2022;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni alle Organizzazioni sindacali in indirizzo, che, **allo stato**, dal documento di proclamazione e dalle adesioni intervenute, emerge la seguente violazione:

- **mancato rispetto dei periodi di franchigia elettorale**, previsti nei seguenti settori:
 - **Regioni Autonomie Locali:** di cui all'articolo 6, comma 5, lett. e) dell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/181 del 25 settembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 256 del 31 ottobre 2002), laddove è previsto che: *"Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali"*;
 - **Trasporto Pubblico Locale:** di cui all'articolo 4 dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, (pubblicato nella G.U. del 19 maggio 2018, n. 115), secondo il quale *"Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: ... i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali ... regionali ..."*;

- **Igiene Ambientale:** di cui all'articolo 5, dell'Accordo nazionale del 1° marzo 2001, di regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/31 del 19.04.2001 (pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2001), individua i periodi di franchigia nei quali non possono essere effettuati scioperi, tra cui il periodo compreso *"dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica"*;
- **Telecomunicazioni:** di cui all'articolo 9, della regolamentazione provvisoria del settore delle telecomunicazioni, adottata dalla Commissione con delibera n. 07/643 del 15 novembre 2007, (pubblicata nella G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008), modificata dalla delibera n. 08/59 del 31 gennaio 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008, ai sensi del quale *"E' esclusa l'attuazione di scioperi (comprese le forme di azione sindacale, comunque denominate comportanti una riduzione del servizio) nei seguenti giorni: c) i 3 giorni che precedono, che seguono e quelli concomitanti con le consultazioni elettorali, nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie ..."*;
- **Elettricità:** di cui all'articolo 11, dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto dalla Commissione con delibera n. 128 del 18 febbraio 2013, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013), ai sensi del quale non possono essere effettuati scioperi *"la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota)"*;
- **Gas-Acqua:** Accordo nazionale Federgasacqua del 27 marzo 1991, valutato idoneo con delibera dell'11/04/1991, nonché dalla delibera 10/262 del 26/04/2010, ai sensi della quale le astensioni dal lavoro non potranno essere effettuate *"nella settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio"*;
- **Energia e Petrolio:** ai sensi della legge 11 aprile 2000 n. 83 e, punto d) del CCNL Energia e Petrolio del 30 giugno 2006, secondo il quale, al punto 2, *"Le Organizzazioni Sindacali si impegnano ad evitare la proclamazioni di scioperi in concomitanza con il periodo coincidente con le consultazioni elettorali, di cui all'art. 11 della legge 1990/53"*;
- **Funerario:** di cui all'articolo 5, dell'Accordo per la regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero per i lavoratori addetti ai servizi funerari, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 04/80 del 4 marzo 2004 e pubblicato in G.U. n. 70 del 24 marzo 2004, secondo il quale non possono essere effettuati scioperi, *"dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale, le giornate di consultazione elettorale regionale e amministrativa, nonché le giornate di consultazione politica suppletiva e le giornate di consultazione regionale amministrativa parziale"*;
- **Ministeri:** di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b), dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero - Comparto Ministeri - dell'8 marzo 2005, valutato idoneo con delibera n. 05/178 del 13 aprile 2005, pubblicato in G.U. - Serie generale -

n.96 del 27 aprile 2005, secondo il quale *“le azioni di sciopero non saranno effettuate ... nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali”*;

- **Trasporto Marittimo:** allegato al Protocollo delle Relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo, integrato dall'Accordo del 14 dicembre 2001 e dell'Accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003, secondo il quale *“sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi...dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche azionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali”*;
- **Vigili del Fuoco:** ai sensi del punto 4, lettera A), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2 del 12 gennaio 1995) e della delibera interpretativa della Commissione n. 05/473 del 7 settembre 2005, con la quale è stato precisato che al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si applica la disciplina del Comparto Ministeri di cui all'Accordo Collettivo dell'8 marzo 2005 (valutato idoneo con delibera del 13 aprile 2005, n. 178);
- **Trasporto aereo:** di cui all'art. 8 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014) secondo la quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni regionali ed amministrative, per le sole aree interessate”*;
- **Trasporto ferroviario:** di cui all'art. 3.5 dell'Accordo nazionale del settore ferroviario, del 23 novembre 1999 (modificato e integrato in data 18 aprile 2001 e in data 29 ottobre 2001), pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86 secondo il quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”*;
- **Appalti ferroviari:** di cui all'art. 7, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore degli appalti e delle attività di supporto ferroviario, adottata con delibera n. 04/590, del 29 ottobre 2004 e pubblicata in G.U. n. 278, del 26 novembre 2004, secondo la quale *“non potranno essere effettuati scioperi dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché consultazioni elettorali regionali e amministrative che riguardino un insieme di regioni, province e comuni, con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale sulla base dei dati che saranno richiesti dall'Osservatorio degli scioperi del Ministero dei trasporti e della Navigazione al Ministero competente e messi a disposizione delle parti; Dal giorno precedente al giorno successivo le elezioni politiche suppletive, o le elezioni regionali ed*

amministrative parziali, non rientranti al punto precedente, limitatamente al traffico ferroviario locale”;

- **Carburanti:**, di cui all’art. 5, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94, del 19 luglio 2001, pubblicato in G.U. n. 179 del 3 agosto 2001, secondo la quale *“non possono essere proclamate astensioni collettive dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che riguardino un insieme di Regioni province e Comuni con popolazione complessiva superiore al 20% della popolazione nazionale, e dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed amministrative parziali per le sole aree interessate”;*
- **Taxi:** di cui, dall’articolo 4, comma 1, lettera d, della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’art. 2 bis, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, nel settore del servizio taxi, adottata con delibera del 24 gennaio 2002, n. 02/11, pubblicata nella G.U. del 5 marzo 2002, n. 54), secondo il quale *“non possono essere effettuate sospensioni dal servizio nelle giornate concomitanti con le operazioni di voto”;*
- **Elicotteri:** di cui all’art. 3, della regolamentazione provvisoria, di cui alla delibera n. 12/461 del 5 novembre 2012, pubblicata in G.U. n. 276 del 26 novembre 2012, secondo il quale *“non possono effettuarsi scioperi dal quinto giorno precedente al terzo giorno successivo le giornate di consultazione elettorale politica nazionale, europea, referendaria nazionale e regionale e amministrativa parziale, ivi compresi gli eventuali turni di ballottaggio”;*
- **Metalmecchanici:** di cui all’art. 7, dell’Accordo nazionale del 4 febbraio 2004, di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore metalmeccanico e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica e Assisital e FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL e, separatamente, tra Federmeccanica e Assisital e FISMIC-CONFSALE e tra Federmeccanica e Assisital e UGL Metalmeccanici, valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 04/148 del 18 marzo 2004 e pubblicato in G.U., secondo il quale è *“non possono effettuarsi scioperi nei giorni in cui si svolgono le operazioni elettorali per le aziende la cui attività è coinvolta nello svolgimento delle procedure elettorali e nella funzionalità dei seggi”;*
- **Noleggio con conducente:** di cui all’art. 11, dell’Accordo nazionale sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore del noleggio autobus con conducente del 22 marzo 1994, secondo il quale *“è vietato scioperare nei tre giorni che precedono e seguono i giorni di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e amministrative in genere”.*

Inoltre, con riferimento alla sola Organizzazione sindacale **Slai Cobas per il Sindacato di Classe**, emerge l’ulteriore seguente violazione:

- **mancato rispetto della regola della rarefazione soggettiva**, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni, ai sensi del quale, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, deve essere osservato un intervallo minimo, con riferimento allo sciopero generale dell’8 marzo 2022 sopra richiamato.

Si invitano, pertanto, le Organizzazioni sindacali in indirizzo ad escludere dallo sciopero generale, limitatamente agli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali, i settori sopra indicati, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera. L'adeguamento all'indicazione in oggetto, dopo la scadenza di detto termine, non potrà essere considerato collegato alla presente richiesta, ai fini previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

L'Organizzazione sindacale Slai Cobas per il Sindacato di Classe, invece, è invitata a riformulare la proclamazione dello sciopero nel rispetto della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e della regola della rarefazione soggettiva sopra richiamata.

Per quanto attiene al settore dei Vigili del Fuoco, si rammenta alle Organizzazioni sindacali in indirizzo che, ai sensi del punto 4, lettera B), dell'Accordo collettivo che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero del personale dipendente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sottoscritto in data 6 dicembre 1994 e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia, con delibera n. 6.2) del 12 gennaio 1995, "Gli scioperi di qualunque livello interessano solo le fasce orarie comprese tra le ore 8.00 e le ore 14.00, oppure tra le ore 14.00 e le ore 20.00".

Si invitano, pertanto, i soggetti in indirizzo ad adeguare la collocazione oraria dell'astensione collettiva del personale dei Vigili del Fuoco nell'ambito di una delle due fasce orarie indicate dalla disciplina di settore, dandone sollecita comunicazione a tutti gli enti interessati.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alle Organizzazioni sindacali ADL COBAS, CIB UNICOBAS, CLAP, CONFEDERAZIONE COBAS, COBAS Scuola Sardegna, CUB, FUORI MERCATO, SGB, SI COBAS, SIAL COBAS, SLAI COBAS per il Sindacato di Classe, USB, USI CIT, OR.S.A. e S.I.D.L., al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'Interno, al Ministero della salute, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché, per conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli

